



Prot. e data vedi *segnatura*

Circ. n. vedi *segnatura*

Al personale DOCENTE E ATA con contratto a T.D. - Sede

Alla segreteria - Ufficio personale

E p.c.: al DSGA

OGGETTO: invito alla richiesta di ferie del personale DOCENTE assunto a tempo determinato

In linea generale, stante l'art. 35 del CCNL 2019/21, "le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato." L'art. 1 comma 54 della legge n. 228 del 24/12/2012 (Legge di stabilità 2013) ha uniformato per tutto il personale (di ruolo, supplenti brevi o fino al 30/6 o 31/8) i periodi fruizione delle ferie, disponendo anche che il personale docente di ogni grado di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali.

Per il personale Docente e Ata:

- supplente breve e saltuario
- con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche

l'art. 5 c. 8 del D.L. n. 95 del 6/7/2012 (convertito in legge n. 135 del 7/8/2012) e la specifica Nota MEF prot. n. 72696 del 4/9/2013 hanno abolito il *trattamento economico sostitutivo delle ferie non godute*.

L'esclusione del **divieto di monetizzazione delle ferie** non opera quando:

- il rapporto di lavoro si conclude in modo anomalo e non prevedibile (decesso, dispensa per inidoneità permanente e assoluta, ...)
- la mancata fruizione delle ferie non dipende dalla volontà del dipendente o dalla mancata vigilanza dell'amministrazione (es.: infortunio, congedo di maternità, esigenze di servizio degli Ata ...).

Con la presente, dunque, ottemperando alla normativa sopra richiamata e alla Sentenza della Corte di Cassazione n. 9860/2024, il personale DOCENTE assunto a TEMPO DETERMINATO (escluso chi ha contratto al 31/8) è esplicitamente invitato, entro il giorno 21/12/2024, a **presentare domanda di fruizione delle ferie maturate** per i periodi di sospensione delle lezioni. In caso contrario, comunque riconducibile a inerzia del dipendente, si informa che verrà meno il diritto all'indennità sostitutiva.

Si precisa che non possono essere considerati come giorni da sottrarre al totale delle ferie spettanti quelli:

- festivi (ad es., il 25 dicembre, il 1 gennaio).
- relativi a giorni di *chiusura* della scuola (anche disposti dal Consiglio di Istituto/Commissario Straordinario, come il 31 dicembre).

Si ringrazia per la collaborazione. Distinti saluti.

Nocera U., li (ved. *segnatura*)

Il Dirigente Scolastico

Prof. Leano Garofolletti

(Firma autografa omessa ai sensi del DLgs 39/93)